Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 12 marzo — **Numero 61**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» » a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 232 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice penale militare marittimo;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della grazia, giustizia e culti e con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un tribunale militare marittimo con sede a Taranto, avente giurisdizione sul territorio di quel Dipartimento marittimo.

Art. 2.

Il tribunale anzidetto, comincierà a funzionare col cessare dello stato di resistenza della piazza marittima di Taranto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'esercizio finanziario 1918 919 sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 8. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	10,000 —
Cap. n. 16. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale	90,000 —
Cap. n. 28. Spese casuali	3,000 —
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). Somme dovute a ditte assuntrici di trasporti e facchinaggi, per loro crediti già accertati verso l'Amministrazione dell'industria, commercio e lavoro	37,500 —
Totale	140,500 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, riguardante provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il suddetto R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, riguardante provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — DEL BONO

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 254 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art 5 del Nostro decreto n. 176 del 20 febbraio 1919, è soppressa la frase: « (*sia pure in più periodi*) ».

Art. 2.

Al Nostro decreto n. 177 del 20 febbraio 1919, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 2° comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

« Lo stesso premio è dovuto ai sottufficiali di carriera, in relazione al tempo di effettivo servizio in zona di operazioni, da essi prestato nel suddetto periodo di tempo ».

b) all'art. 2 è sostituito il seguente:

« Ai sottufficiali, qualunque sia la classe alla quale appartengono, compresi quelli di carriera che si trovino nelle condizioni volute per aver diritto al premio di cui all'articolo precedente, è concesso un soprapremio di L. 50, da pagarsi insieme al premio stabilito dall'articolo precedente ».

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno dal quale hanno effetto i precedenti Nostri decreti 20 febbraio 1919, nn 176 e 177 sopracitati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n 522;

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, per l'istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova;

Visto il regolamento pel servizio del genio civile, approvato con R. decreto 31 dicembre 1894, n. 568;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A decorrere dal 1° marzo 1919, è istituito in Venezia, alla dipendenza del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, un ufficio speciale del genio civile per le opere di navigazione interna nel Veneto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Vista la precedente ordinanza 7 gennaio 1919, relativa al divieto del taglio dei pioppi;
Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento della legna di pioppo occorrente alla cartiera dell'ing L. Burgo & C. di Verzuolo;

Ordina:

Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza 7 gennaio 1919, sono estese anche ai comuni di:
Brondello - Castellar Saluzzo - Cavallerleone - Monasterolo - Pagno - Rovello - Rossana - Villanovetta.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 10 marzo 1919.

Il commissario generale: DE VITO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;
Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Nei territori occupati dal R. esercito è vietata la circolazione della valuta cartacea avente corso legale nei territori della cessata Monarchia austro-ungarica timbrata o comunque portante segni di riconoscimento da parte dei Governi attualmente esistenti nei detti territori oltre la linea dell'armistizio.

Le trasgressioni sono punite dai tribunali militari con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a corone cinquecento e con la confisca della valuta.

Art. 2.

È data facoltà ai governatori di sospendere dall'esercizio fino ad un mese gli Istituti di credito che accettino per qualsiasi operazione, anche di deposito, la valuta di cui all'articolo precedente e che sarà confiscata.

Art. 3.

L'eccezione al divieto di introduzione della valuta cartacea austro-ungarica stabilita dal secondo comma dell'art. 5 dell'ordinanza 26 novembre 1918 non si estende alla valuta di cui all'art. 1° della presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza andrà in vigore alla data dell'affissione nei territori occupati.

Addì 28 febbraio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 8 marzo 1919, da valere dal giorno 10 al giorno 16 marzo 1919: L. 120,18.

Roma 9 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.36	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.22	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 3 marzo 1919, in Erto Casso, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 2 gennaio 1918:

Dirette.

Pellegrino Giacomo, soldato, L. 756 — Minetti Tommaso, id., L. 378 — Bertini Ermenegildo, id., L. 630 — Borgheri Giuseppe, id., L. 630 — Colombo Giuseppe, sergente, L. 1120 — Gambogi Fedele, soldato, L. 882 — Leberati Alfonso, id., L. 945 — Poggini Francesco, id., L. 1008 — Barilone Pasquale, id., L. 612 — Ferrario Carlo, id., L. 630 — Garn Luigi, id., L. 612 — Giardinieri Angelo, id., L. 630 — Gioneo Giovanni, caporale maggiore, L. 720 — Goddi Salvatore, soldato, L. 1008 — Tentori Alberto, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

MESSINA, 11. — Provenienti da Palermo sono giunti i sottomarini *U C 94* e *U C 98*, già appartenenti alla marina germanica.

Settori esteri.

ZURIGO, 10. — Si ha da Berlino: Il maresciallo Foch ha comuni-

cato alla Commissione tedesca d'armistizio che i rappresentanti dei Governi alleati si raduneranno il 13 corrente a Bruxelles insieme coi tedeschi per trasmettere a questi le decisioni circa la flotta mercantile tedesca e circa l'approvvigionamento della Germania e per regolare i problemi finanziari dipendenti.

I delegati tedeschi partiranno stasera per Bruxelles.

LONDRA, 11. — Si ha da Posen: Gli ucraini hanno bombardato violentemente l'8 corrente Leopoli. Vi sono parecchi morti e feriti.

DUNKERQUE, 11. — Sono arrivate tre nuove navi tedesche catturate per navigazione non autorizzata.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 11 (ufficiale). — Il Comitato supremo degli alleati, si è riunito oggi dalle ore 15 alle 16,30.

Il presidente ha dato conoscenza di alcune comunicazioni inviate dalla Commissione di armistizio e relative alla situazione in Polonia. Tale situazione è stata esaminata dal Comitato.

È stata poi data lettura di una domanda della Repubblica czeco-slovacca riguardante gli intrighi germanici, austriaci ed ungheresi contro il nuovo Stato.

Il Comitato ha preso in considerazione tale domanda e la esaminerà a fondo quando i documenti annunciati saranno pervenuti alla Conferenza.

Sono state studiate poi le condizioni per la partecipazione delle Potenze aventi interessi limitati e degli Stati in formazione alle discussioni relative alle loro frontiere colle grandi Potenze.

La prossima riunione avrà luogo domani alle ore 15.

" Memorandum ,, della Delegazione italiana
alla Conferenza di Parigi

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 7. — Ecco un sunto del *Memorandum* presentato in questi giorni dalla Delegazione italiana - relatore l'on. Barzilai - alla Conferenza di Parigi, per illustrare le rivendicazioni italiane sulle Alpi e in Adriatico.

Indipendentemente dalle convenzioni che regolavano la sua discesa in guerra, e dallo sforzo da essa compiuto ben superiore al previsto, le rivendicazioni italiane - premette il documento - hanno un loro oggettivo fondamento di giustizia, di legittimità, di moderazione ed entrano pienamente nel quadro dei principî fondamentali enunciati dal presidente Wilson che furono il pegno dell'armistizio.

Se qualche frazione dell'opinione pubblica italiana le vorrebbe in qualche misura ridotte, altre reclamerebbero un notevole ampliamento del programma.

Così che le richieste accettate dalla Delegazione italiana rappresentano un compromesso fondato sul criterio della necessità e dell'equità.

Certo, le nostre domande implicano aggiunzione allo Stato italiano di un certo numero di cittadini di lingua e di origine diversa dalla nostra. Ma trattasi di un fenomeno che in ben maggiore misura si verifica negli Stati già costituiti e sta per essere riconosciuto e legalizzato in quelli da sorgere.

Egli è che il lungo dispregio nel quale fu tenuto il concetto della costituzione degli Stati in coincidenza coi limiti delle nazioni, e l'interesse dei Governi usciti in nome dell'equilibrio delle forze dai trattati di Vestfalia, di Utrecht, di Campoformio, di Vienna, a distruggere i documenti nazionali per ostacolare le rivendicazioni politiche, hanno favorito infiltrazioni e importazioni di razze estranee oltre i limiti fissati alle patrie dalla natura. Ma non potrà mai il torto inflitto ad un popolo diventare sorgente di diritto per coloro che di fronte alla storia ne hanno assunta la responsabilità.

E, come si esprimeva il presidente Poincaré nella sua recente visita all'Alsazia redenta, la libertà umana non è a discrezione della forza, non si distrugge l'anima di un popolo come la cattedrale di Reims o la biblioteca di Lovanio: in una Nazione vi sono ben altri principî di vita che il suolo ereditario, la legge e la stessa lingua: e questi principî, sono anzitutto la comunità delle tradizioni, la inscindibilità degli interessi, la volontà e la coscienza di conservare la patria.

Così, secondo le loro aspirazioni nazionali, la Polonia con la Galizia, Danzica, la Posnania e la Prussia orientale andrebbero ad includere oltre il 40 0{0 di popolazione straniera; la Boemia con la Slovacchia e la Slesia austriaca circa il 30 0{0; la Rumania con la Transilvania, la Bessarabia, la Bucovina ed una parte del Banato oltre il 17; la Jugoslavia oltre l'11; la Francia oltre il 4; l'Italia con tutte le terre irredente, appena il 3 0{0.

E per quanto riguarda l'Italia, il pericolo che essa venga a creare nuovi irredentismi, i quali sono sempre la conseguenza di ingiustizie e persecuzioni, è nettamente escluso dai precedenti della sua storia che vengono riassunti nei riguardi di francesi, slavi e tedeschi già inclusi nel territorio italiano.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

L'on Salandra, benchè non del tutto ristabilito dalla indisposizione sofferta, è partito ieri mattina per Parigi per raggiungere la Delegazione italiana alla Conferenza della pace.

Per Parigi partì pure l'on. Ciuffelli, ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Congresso agrario veneto-trentino. — Presenti l'onorevole Sitta, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, i deputati onorevoli Miliani, Arrivabene, Montresor, il sindaco, le autorità provinciali, i generali Ricci, Ermani, Cocco, il comm. Faes, rappresentante il sindaco di Trento, e l'ing. Zanella, ieri mattina, al Teatro Nuovo in Verona, è stato inaugurato il Congresso agrario veneto-trentino.

Hanno parlato il sindaco di Verona, il presidente del Consiglio provinciale, il rappresentante del Trentino ed il direttore della cattedra ambulante.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

SHANGHAI, 1. (Ritardato). — I delegati della pace del nord hanno dato le dimissioni in seguito alla condotta poco soddisfacente del Governo di Pechino verso i delegati del sud.

POSEN, 10. — Ieri in tutte le città della Polonia hanno avuto luogo manifestazioni per l'unione di Danzica allo Stato polacco. Grandi cortei di popolo hanno percorso le strade e furono pronunciati discorsi.

A Posen un'immensa folla ha preso parte al corteo.

Si ha da Berlino:

È scoppiato da tre giorni un grave sciopero generale. I combattimenti nelle strade sono continui. I morti e i feriti tra la popolazione civile si fanno ascendere a un migliaio.

Quartieri intieri della città sono saccheggiati e incendiati. Tutte le comunicazioni sono interrotte.

ZURIGO, 11. — Si ha da Weimar: Ieri all'assemblea nazionale il sottosegretario di Stato Braun ha parlato dei negoziati economici di Spa, facendo delle affermazioni che si conciliano poco coi comunicati pubblicati finora.

Durante la discussione si è rilevata la rovina arrecata dai movimenti bolscevichi.

Tutti gli oratori concordemente li stigmatizzarono, ad eccezione degli indipendenti, i quali dicono che anche senza gli scioperi non si sarebbe arrivato sino al prossimo raccolto. Essi biasimano il Governo che ricorre troppo tardi alla socializzazione.

È stata accolta la proposta della Commissione per l'economia pubblica per una migliore distribuzione delle forze operaie e per assicurare i lavori nella campagna.

Direttore DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.